



C I T T A' D I P A R A B I T A
P R O V I N C I A D I L E C C E

REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO
DEI LOCALI DI
PROPRIETÀ COMUNALE

Approvato con deliberazione n. 23 del 19.6.2017
della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione del disposto di cui all'art. 12 della L.07.08.1990 n. 241 e dei principi sanciti dallo Statuto del Comune di Parabita, dell'art. 239 del D. Lgs 267/2000 Testo Unico Enti Locali, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia e delle relative direttive ANAC in materia, disciplina la concessione in uso degli immobili comunali di cui al successivo comma 2., nonché degli ulteriori criteri disposti da parte della Giunta Comunale.

2. I locali soggetti al presente regolamento sono quelli sotto elencati ai quali potranno aggiungersi in futuro altri beni immobili entrati nella disponibilità del Comune:

- a) Fabbricato ex Sede Municipale Via De Jatta (anche per singole porzioni)
- b) Fabbricato Via Padre Stomeo
- c) Porzione di fabbricato piano terra e piano primo in C.da Paradiso
- d) Campetto polivalente Parco Comunale
- e) Sala Convegni interrata Parco Comunale
- f) Chiosco bar Parco Comunale
- g) Atrio Casa Comunale Via L. Ferrari
- h) Palazzo Ferrari (anche per singole porzioni)
- i) Sala Macine
- l) Gabinetti pubblici
- m) Appartamento Via Tancredi con negozio e garage
- n) Fabbricato C.da Rischiazzi
- o) Palazzo ex Banca Popolare Pugliese di Parabita
- p) Asilo Infantile
- q) Ex Convento Alcantarini Via Prov.le Tuglie (anche per singole porzioni)
- r) Campi Calcetto Via Giorgio La Pira
- s) Aula Magna Scuola Media
- t) Parco Angelica (D.lgs. 159/2011)
- u) Appartamento Via Boccaccio, con garage (D.lgs. 159/2011).

ART. 2 - Soggetti legittimati alla richiesta d'uso dei locali

1. Possono chiedere l'uso dei locali di cui all'art. 1 i seguenti soggetti:

1. Associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato sociale;
2. Enti no profit, Onlus disciplinate dal D. Lgs. n. 460 del 04.12.1997;
3. Associazioni di volontariato (costituite ai sensi dell'art. 3 della L. 11.08.91, n. 266);
4. Cooperative sociali (istituite ai sensi della L. 381/91).
5. Comitati di partecipazione;
6. Partiti e Movimenti politici;
7. Organizzazioni Sindacali;
8. Parrocchie e organismi presenti all'interno delle stesse;
9. Fondazioni;

10. Confraternite;
11. Istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private;
12. Gruppo volontari Protezione civile;
13. Privati;
14. Enti pubblici e privati;
15. Per i beni di cui alle lettere t) e u) i soggetti di cui al successivo art. 30.

2. Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre dei locali, indipendentemente da eventuali concessioni rilasciate a terzi, qualora se ne verifichi lo stato di necessità per l'Ente, previa tempestiva comunicazione al concessionario interessato.

ART. 3 – Esclusioni

1. Per le attività aventi scopo di lucro, salvo vengano riconosciute delle tariffe previste dall'Amministrazione Comunale.

ART. 4 - Modalità d'uso degli immobili

1. Gli immobili comunali o parte di essi, possono essere concessi in uso con le seguenti modalità:

- a) come sede sociale di Associazioni, per l'organizzazione e lo svolgimento di attività istituzionalmente previste nei relativi statuti;
- b) per iniziative che rivestano carattere di interesse per la comunità.

1. Per gli immobili di cui al D. Lgs 159/2011 la concessione del bene è finalizzata al suo pieno utilizzo per realizzare attività sociali in senso ampio al servizio del territorio al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità e creare un'opportunità di sviluppo e di lavoro, con l'obiettivo di attuare centri e luoghi di aggregazione al fine di combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento, la disoccupazione.

2. In ogni caso è dovuto un deposito cauzionale il cui importo, diversificato per sito, sarà determinato dalla Giunta Comunale in sede di quantificazione delle relative tariffe. Il deposito cauzionale sarà restituito/svincolato, senza interessi, previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dello stato dei luoghi concessi.

3. I partiti e i movimenti politici presenti sul territorio comunale, i gruppi consiliari, i gruppi presenti in campagna elettorale o referendaria, possono chiedere di utilizzare occasionalmente gli spazi comunali per lo svolgimento di iniziative politiche pubbliche, fermo restando che nessun immobile comunale può essere eletto come sede stabile dei partiti politici, dei gruppi consiliari e dei gruppi presenti in campagna elettorale o referendaria.

4. L'Amministrazione Comunale mette gratuitamente a disposizione dei Gruppi Consiliari, per le riunioni dei propri consiglieri, dei locali individuati di volta in volta a seconda della disponibilità degli stessi.

Per tale utilizzo il Gruppo Consiliare dovrà presentare apposita domanda presso la Segreteria Comunale.

TITOLO II DESTINAZIONE USO SOCIALE

ART. 5 - Priorità di utilizzo

1. Per le assegnazioni si privilegiano le Associazioni la cui attività persegue valori di solidarietà sociale o comunque a diretto vantaggio della comunità, con iniziative e servizi rivolti anche ai

non soci, tenuto conto dell'adeguatezza dell'immobile alle caratteristiche e alle esigenze dell'associazione.

ART. 6 - Presentazione della domanda

1. I soggetti interessati ad ottenere l'uso di un immobile devono presentare richiesta all'Amministrazione sottoscritta dal legale rappresentante- responsabile dell'Associazione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) denominazione dell'associazione e generalità del legale rappresentante o responsabile;
 - b) indicazione del tipo di attività svolta;
 - c) individuazione dell'immobile e relativi orari di utilizzo;
 - d) eventuale indisponibilità, motivata, ad utilizzare l'immobile in comune con altre associazioni.
3. Contestualmente alla domanda deve essere sottoscritta una dichiarazione con la quale il richiedente solleva il Comune di Parabita da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che possano derivare a persone o a cose in conseguenza dell'assegnazione dell'immobile.
4. Il richiedente è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte per lo svolgimento della propria attività.

ART. 7 – Comodato

1. L'affidamento in uso degli immobili o parte di essi, da destinare a sede sociale, segue la disciplina del comodato ai sensi del Codice civile. L'Ente predispone idoneo schema di convenzione approvato dalla Giunta comunale.
2. Una volta sottoscritta la convenzione nei termini ritualmente previsti, previa stesura di idoneo verbale di consegna a cura dell'Ufficio tecnico, le chiavi di accesso all'immobile assegnato in comodato saranno consegnate al richiedente che ne è responsabile e che provvederà a restituirle al termine della contratto.
3. Gli immobili devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali statutarie dell'Associazione. Per eventuali altri usi deve essere presentata apposita richiesta.
4. Nella convenzione di comodato devono essere espressamente indicati gli specifici fini per i quali l'immobile è concesso.

ART. 8 - Contenuto della convenzione.

1. La convenzione deve prevedere:
 - la durata, l'orario d'uso;
 - la facoltà per il Comune di ispezionare i locali;
 - le spese a carico del comodatario per i consumi di acqua, energia elettrica, gas, tari;
 - la dichiarazione di assunzione di responsabilità con riguardo all'uso del bene e ai danni eventualmente provocati allo stesso o a terzi;
 - le tariffe d'uso o la gratuità, oltre a eventuali altre clausole giudicate necessarie in relazione alle caratteristiche dell'immobile.

ART. 9 – Durata

1. La durata della convenzione è stabilita nell'atto di concessione, nel quale può essere previsto anche il rinnovo, qualora ne sussistano i presupposti.

2. Le associazioni già autorizzate all'uso d'immobili comunali in virtù di un contratto scaduto, godono del diritto di prelazione sugli stessi se in regola con il pagamento delle spese.

ART. 10 - Contribuzione alle spese di funzionamento

1. A fronte dell'utilizzo del bene, le spese di funzionamento (energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento, tari) sono a carico del comodatario. Sono altresì a carico del comodatario gli interventi di manutenzione ordinaria. Sono a carico dell'Ente gli interventi di manutenzione straordinaria.

2. In caso di utilizzo concomitante di più associazioni, tali spese sono addebitate sulla base dei consumi effettivi di ogni singola associazione, laddove sia possibile l'installazione sugli impianti, di appositi contatori.

3. Per le utenze di cui non è possibile quantificare il consumo da parte di ogni associazione, le spese sono concordate tra le Associazioni che in solido ne rispondono nei confronti dell'Amministrazione.

4. In casi eccezionali, per iniziative che rivestono preminente carattere di interesse per la comunità, l'Amministrazione comunale potrà farsi carico delle spese relative all'utilizzo dei locali.

ART. 11 - Impianti e manutenzione

1. Il comodatario effettua a propria cura le spese per la manutenzione ordinaria e le riparazioni, predispone i materiali necessari alle attività, senza modificare i locali e gli impianti.

2. Ogni attività di intervento deve essere preventivamente comunicata al Comune.

TITOLO III UTILIZZO TEMPORANEO.

ART. 12 - Disciplina

1. Il presente Titolo disciplina l'uso temporaneo degli immobili comunali o di parte di essi, attraverso le seguenti forme:

- a) utilizzo continuativo o ricorrente (per determinati giorni settimanali o fasce orarie) fino al massimo di un anno;
- b) utilizzo di breve periodo o occasionale.

ART. 13 - Modalità di presentazione della domanda

1. La richiesta di concessione temporanea, sottoscritta dal legale rappresentante, dal responsabile ovvero dal singolo interessato, deve essere indirizzata all'Ente secondo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Nella domanda devono essere specificati:

- dati anagrafici, codice fiscale, residenza o domicilio del richiedente;
- indicazione dell'immobile o parte di esso, richiesto in uso;
- descrizione dell'attività che si intende svolgere e delle sue finalità;
- indicazione del periodo, dei giorni e dell'orario di utilizzo.

3. La richiesta, che deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo, non impegna in alcun caso l'Amministrazione, che dovrà dare risposta entro i successivi 30 giorni.

4. Per particolari casi di urgenza, opportunamente motivati, per i quali non è possibile rispettare il termine di cui sopra, la richiesta può essere accolta previa deliberazione della la Giunta Comunale.

5. La data di presentazione della domanda al protocollo comunale, costituisce criterio di priorità nel caso di più richieste per date concomitanti. Potranno, tuttavia, essere considerate prioritarie le concessioni che riguardano manifestazioni o attività aventi forte radicamento nel territorio.

ART. 14 - Criteri per la programmazione dell'utilizzo e provvedimento autorizzatorio.

1. Il provvedimento autorizzatorio per l'utilizzo temporaneo è rilasciato dall'Ufficio tecnico previo indirizzo di Giunta.

2. L'utilizzo continuativo o ricorrente per l'uso degli immobili comunali, di durata fino al massimo di anni uno, dovrà garantire pari opportunità di utilizzo a tutti i richiedenti, dando precedenza alle iniziative proposte dall'Amministrazione comunale, gestite direttamente o tramite comitati e/o associazioni del Comune, alle iniziative gestite dalle singole associazioni e/o gruppi locali, alle iniziative gestite dalle associazioni esterne senza scopo di lucro. Nel caso di più richieste per lo stesso immobile, l'Amministrazione ne concorda l'utilizzo con gli interessati.

3. L'utilizzazione per brevi periodi o occasionale è autorizzata a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei richiedenti già autorizzati.

4. Per l'apertura dei locali si provvederà tramite consegna delle chiavi al richiedente che provvederà a restituirle al termine dell'uso.

TITOLO IV COSTI PER L'USO DELL'IMMOBILE

ART. 15 – Costi

1. Per l'utilizzo degli immobili comunali per finalità commerciali, di lucro o private è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento presso la Tesoreria comunale di un corrispettivo per spese di gestione e funzionamento, che verrà determinato dalla Giunta comunale.

2. In caso d'uso occasionale o di breve periodo, il corrispettivo deve essere versato interamente prima dell'utilizzo.

3. Per l'utilizzo continuativo o ricorrente, il pagamento deve essere effettuato mediante versamento anticipato entro 15 giorni dalla ricezione della nota di addebito e/o fattura emessa dall'Ente.

4. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo costituisce presupposto per l'accesso e l'utilizzo dell'immobile.

ART. 16 - Gratuità

1. Il Comune può concedere l'uso gratuito degli immobili oggetto del presente regolamento, alle Associazioni operanti sul territorio comunale senza fini di lucro. Sono a carico del comodatario le spese di funzionamento dell'immobile (energia elettrica, gas, acqua, tari).

2. Parimenti può concedere l'utilizzo gratuito per:

- svolgimento di particolari iniziative o manifestazioni di carattere sportivo, culturale, ricreativo o sociale;
- attività di interesse pubblico organizzate direttamente o patrocinate;
- svolgimento di attività istituzionali collegate al mandato amministrativo, promosse dai gruppi politici presenti in Consiglio comunale;
- per attività di organismi o enti non a scopo di lucro e nei quali prevale l'azione di volontariato gratuito con rilevanti fini sociali;
- attività di associazioni o società che svolgono servizi per conto del Comune;
- svolgimento di iniziative politiche pubbliche promosse dai partiti politici presenti sul territorio comunale, dai gruppi consiliari e dai gruppi presenti in campagna elettorale o referendaria.

ART. 17 - Disposizioni per l'utilizzo dell'immobile

1. Previo verbale di consegna effettuato a cura dell'ufficio tecnico, il richiedente deve utilizzare l'immobile direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali l'autorizzazione è stata rilasciata. L'occupazione deve essere limitata agli spazi assegnati.

2. E' vietato l'uso d'impianti e attrezzature annessi o in disponibilità presso l'immobile, qualora non espressamente richiesto e autorizzato.

3. Nell'utilizzo degli immobili comunali devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) non apportare modifiche agli impianti fissi o mobili;
- b) segnalare immediatamente all'Amministrazione comunale eventuali danni riscontrati o provocati;
- c) rispettare gli orari concordati;
- d) in caso di manifestazioni aperte al pubblico, rispettare le norme previste dalle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza e di S.I.A.E.
- e) fatta salva specifica autorizzazione, le manifestazioni ricreative non possono protrarsi oltre le ore 24.00, sempre nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.

4. Nell'ambito delle proprietà comunali in uso a terzi, possono essere installati cartelloni, striscioni e/o mezzi pubblicitari, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

5. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento sopralluoghi presso gli immobili concessi in uso, per accertarne il corretto utilizzo.

ART. 18 - Rispetto dell'immobile

1. I richiedenti s'intendono obbligati a osservare e far osservare la maggior diligenza nell'utilizzazione dell'immobile e delle eventuali attrezzature, in modo da:

- evitare qualsiasi danno a terzi o all'immobile, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
- mantenerlo nello stato di efficienza in cui l'hanno ricevuto.

2. L'Amministrazione comunale non risponderà in alcun modo degli oggetti di proprietà personale e dei valori che vengono lasciati presso l'immobile né di danni a persone o cose conseguenti all'utilizzo del bene.

ART. 19 - Obblighi del comodatari

1. Il comodatario deve:

- a) garantire la pulizia dei locali, la sicurezza, l'ordine e la sorveglianza dell'immobile durante lo svolgimento delle attività;

- b) controllare che il numero di presenti alle diverse manifestazioni non superi quello consentito dalle norme vigenti in relazione allo spazio concesso;
- c) riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui il soggetto li aveva ricevuti in consegna;
- d) ritirare presso l'Ufficio competente le chiavi dei locali, previa redazione di apposito verbale di consegna, e restituzione delle stesse dopo la cessazione dell'uso.

ART. 20 - Divieti del comodatario

1. Al comodatario, con riferimento all'immobile o parte di esso, concesso in uso, è vietato:
 - effettuare qualsiasi modifica senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
 - consegnare le chiavi ad altri e duplicarle, salvo autorizzazione del Comune;
 - utilizzare la struttura per finalità non previste.

ART. 21 - Installazione attrezzature

1. Per le manifestazioni che richiedano l'installazione di attrezzature o impianti, il comodatario deve provvedere a proprie cure e spese alla loro acquisizione, sistemazione, montaggio/smontaggio e rimozione garantendo sempre le ordinarie condizioni di sicurezza.
2. Queste ultime operazioni devono avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini fissati nell'atto di autorizzazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dello spazio per altre attività. Le stesse devono svolgersi con le necessarie precauzioni per evitare danni alla struttura e a terzi, danni che sono in ogni caso posti a esclusivo carico del comodatario.

ART. 22 - Responsabilità del comodatario

1. Il comodatario è responsabile dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, all'immobile e a eventuali arredi e attrezzature ivi presenti, nei periodi di durata dell'utilizzo.
2. Lo stesso è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali per i quali ha ottenuto la concessione all'utilizzo o della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all'Ente derivi, in qualsiasi modo, un danno.
3. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali danni o furti o incendi che dovessero essere lamentati dagli utenti degli immobili durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le responsabilità. Nessuna responsabilità per danni alle persone potrà derivare all'Amministrazione comunale per effetto dell'uso dei locali comunali.
4. Il comodatario, nel fruire degli immobili, si assume l'obbligo di rispettare tutte le normative previste di riferimento.
5. Lo stesso assume personalmente anche la responsabilità in ordine agli oneri finanziari previsti dall'atto autorizzatorio.
6. Tutti i danni causati direttamente e indirettamente a locali e alle relative attrezzature durante il comodato d'uso, devono essere risarciti all'Amministrazione comunale, che provvede alla verifica delle responsabilità, all'eventuale contestazione degli addebiti al responsabile e al successivo recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento danni.
7. I concessionari, la cui responsabilità sia accertata, che non provvedano al risarcimento dei danni causati alle strutture e relativi arredi, nonché alle attrezzature di proprietà comunale, fatta salva ogni azione in diversa sede, cessano immediatamente dal diritto di utilizzo di qualsiasi proprietà comunale concessa o concedibile in uso ai sensi del presente Regolamento.

ART. 23 - Divieto di mutamento di destinazione

1. E' fatto divieto di modificare la destinazione d'uso o di sub assegnare o far gestire a terzi il bene oggetto del comodato senza esplicita autorizzazione comunale, pena revoca dell'assegnazione dell'immobile.

ART. 24 - Rinuncia al comodato.

1. Il comodatario può rinunciare all'utilizzo del bene per gravi e comprovati motivi, dandone comunicazione all'Amministrazione comunale in forma scritta. Tale rinuncia esclude il diritto alla restituzione di eventuali costi già sostenuti dal concessionario; il concessionario è sempre tenuto a restituire il bene nello stato della sua originaria consistenza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

ART. 25 - Sospensione o revoca dell'utilizzo del bene.

1. Il Comune può sospendere o modificare o revocare il contratto di comodato, in ogni momento, quando ciò sia necessario per ravvisate ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti.

2. In tal caso, il comodatario è tenuto a rilasciare l'immobile entro giorni sette senza alcuna pretesa verso il Comune.

3. In caso di comodato oneroso, restano dovuti soltanto i canoni maturati fino alla data di utilizzo.

ART. 26 - Risoluzione anticipata

1. La mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni contrattuali o del presente regolamento comporta in ogni caso la decadenza con restituzione dell'immobile.

2. Costituiscono comunque motivo di decadenza:

- la realizzazione di interventi senza preventiva autorizzazione e/o la mancata rimozione degli stessi;
- l'utilizzo anche solo temporaneo del bene per finalità diverse da quelle previste nell'atto di assegnazione, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- il mancato pagamento della quota di contribuzione delle spese, se dovuta;
- lo scioglimento dell'Associazione;
- la violazione del divieto di sub-utilizzo.

3. La pronuncia di decadenza è preceduta dalla contestazione degli inadempimenti che è comunicata al comodatario per mezzo di raccomandata A/R; il concessionario ha la facoltà di controdedurre entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

TITOLO IV

Concessione gratuita, per finalità sociali, dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

ART. 27 – Riferimenti legislativi

1. Il Comune di Parabita, in conformità della Legge 109/96, nonché dell'art.48, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 159/2011, promuove l'utilizzo a fini sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Parabita e non utilizzabili per finalità istituzionali.

2. Conformemente al D.Lgs. 159/2011 i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata sono trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione e che tali enti possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11/08/1991 n.266, a cooperative sociali di cui alla legge 08/11/1991 n.381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990 n.309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 08/07/1986 n.349 e s.m.i., e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti ai sensi della legge del 18/08/2015 n.141.

ART. 28 - Soggetti destinatari

1. I soggetti a cui possono essere concessi a titolo gratuito i beni confiscati per finalità sociali sono quelli di cui all'art. 48 comma 3, lettera c) del D.Lgs. 159 del 06/09/2011 e precisamente:

- comunità, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali;
- associazioni di volontariato di cui alla legge 11/08/1991 n.266 e s.m.i.;
- cooperative sociali di cui alla Legge 08/11/1991 n.381 e s.m.i.;
- comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al DPR 09/10/1990 n.309 e s.m.i.;
- associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art.13 della Legge 08/07/1986 n.349 e s.m.i.;
- operatori dell'agricoltura sociale di cui alla legge 18/08/2015 n.141.

2. Tra le organizzazioni, enti ed associazioni di cui all'art. 48 comma 3, lettera c) del D.Lgs 159 del 06/09/2011 che possono presentare istanza di concessione rientrano anche:

- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art.10 del D.Lgs 04/12/97 n.460 iscritte alla data di pubblicazione del bando all'anagrafe unica delle Onlus presso il Ministero delle Finanze (DM 18/07/2003 n.266);
- le organizzazioni non governative iscritte al Registro Nazionale delle O.N.G. ai sensi della Legge n.49/87;
- gli enti civilmente riconosciuti ai sensi degli articoli 4 e 5 Legge 20/05/1985 n.222, articoli 21 e 22 Legge 22/11/1988 n.516; art.18 Legge 22/11/1988 n.517; art. 22 Legge 08/03/1989 n.101; art.11 Legge 12/04/1995 n.116; art.24 Legge 29/11/1995 n.520 delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383 del 07/12/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" iscritte al Registro Nazionale e Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (decreto Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 14/11/2001 n.471);
- le associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 22 co.1 della Legge Regionale Puglia 21/03/2007 n.7 "Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita lavoro in Puglia";
- le associazioni iscritte al Registro Nazionale delle associazioni che svolgono attività in favore dei migranti, istituito presso il Ministero della Solidarietà Sociale dal DPR 394/99;
- le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute e iscritte alla data di pubblicazione del bando al Registro Nazionale delle A.S.D. del C.O.N.I.;

- i consorzi di cui all'art.8 della L.381/91 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali;
- le cooperative sociali di cui alla Legge 08/11/1991 n.381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo (art. 2 della Legge 18/08/2015 n.141);
- i raggruppamenti di associazioni all'interno dei quali vi sia almeno un soggetto sopra elencato.

Sono ammesse altresì le Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) e/o Associazioni Temporanee di Impresa (ATI) che dovranno essere costituite entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. I requisiti di ammissione devono essere posseduti da tutti i soggetti facenti parte della ATS e/o ATI.

3. Non si terrà conto di istanze provenienti da soggetti non rientranti in tali categorie e comunque non operanti in detto settore.

ART. 29 - Finalità

1. La concessione del bene è finalizzata al suo pieno utilizzo per realizzare attività sociali in senso ampio al servizio del territorio al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità e creare un'opportunità di sviluppo e di lavoro, con l'obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione al fine di combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento, la disoccupazione.

ART. 30 – Modalità di presentazione dell'istanza

1. I soggetti interessati alla concessione di uno o più beni, dovranno presentare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale in carta semplice, deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante e indirizzata al Comune di Parabita.

2. La richiesta, pena il non accoglimento, deve recare l'indicazione precisa della denominazione, della natura giuridica, della sede legale e del recapito del richiedente.

3. Alla richiesta dovrà essere allegato, in originale o copia conforme autenticata a norma di legge, la seguente documentazione:

a) per Enti, Comunità, Associazioni riconosciute e non: l'atto costitutivo e lo Statuto, il verbale del rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi e il verbale di nomina del rappresentante legale, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente, bilancio approvato dell'ultimo anno;

b) per le Cooperative Sociali: l'atto costitutivo, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente, bilancio approvato dell'ultimo anno e certificato di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso la Camera di Commercio, Sezione Cooperative a mutualità prevalente, secondo quanto previsto dal Decreto 23/06/2004 del Ministero delle Attività Produttive.

c) per le Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge 21/08/1991 n.266 e s.m.i.: l'atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente, bilancio approvato dell'ultimo anno e Decreto di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge Regionale 16/03/1994 n.11;

d) per le Comunità terapeutiche e centri di recupero e cura tossicodipendenti di cui al DPR 09/10/1990 n.309 e s.m.i.: l'atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo

delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente, bilancio approvato dell'ultimo anno e Decreto di riconoscimento come Ente ausiliario della Regione o dello Stato;

e) per le Associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art.13 della legge 08/07/1986 n.349 e s.m.i.: l'atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente, bilancio approvato dell'ultimo anno e Decreto di riconoscimento;

f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46,47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente, in carta semplice e corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di identità, attestante, tra l'altro:

(a) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la P.A., di essere in regola con la normativa in materia antimafia (art.67 del D.Lgs 159/2011) e la non sottoposizione a procedimenti penali e misure preventive;

(b) per le Cooperative sociali: il numero e la data di iscrizione al relativo Albo delle Società Cooperative presso la Camera di Commercio, secondo quanto previsto dal Decreto 23/06/2004 del Ministero delle Attività produttive;

(c) per le Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge 21/08/1991 n.266 e s.m.i. il numero e la data di iscrizione nel relativo Registro Regionale;

(d) per le Comunità terapeutiche e centri di recupero e cura tossicodipendenti di cui al DPR 09/10/1990 n.309 e s.m.i il numero e la data del Decreto di riconoscimento come Ente ausiliario della Regione o dello Stato;

(e) per le Associazioni Ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art.13 della legge 08/07/1986 n.349 e s.m.i.: il numero e la data del Decreto di riconoscimento;

(f) di applicare, per i soci dipendenti o dipendenti, le condizioni normative retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;

(g) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs 81/08 e s.m.i.;

(h) di aver preso atto dell'elenco dei beni confiscati e di aver visionato quelli per i quali si chiede la concessione e, quindi di essere a conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla realizzazione del progetto proposto, sulle condizioni della concessione e sull'espletamento delle attività previste nel progetto;

(i) l'idoneità del bene, di cui si chiede la concessione, rispetto al progetto che si intende realizzare; (j) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell'attività;

(k) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;

(l) di essere in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili oppure di non essere soggetti a tale norma;

(m) di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;

(n) di assumersi l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, ivi comprese le spese per eventuali lavori di ristrutturazione e messa a norma dei locali rispetto all'effettivo utilizzo, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;

(o) di assumersi l'onere delle pratiche agronomiche atte a rendere il terreno idoneo all'uso produttivo agricolo;

(p) di assumersi l'onere delle spese relative ad assicurazione per responsabilità civile conseguente allo svolgimento dell'attività svolta;

(q) il formale assenso, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003, al trattamento dei propri dati personali e dei suoi collaboratori, esclusivamente per ogni esigenza della procedura concorsuale e per la stipula dell'atto concessorio.

4. Alla domanda dovrà essere allegata Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente, in carta semplice e corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di identità inerente l'anagrafica di tutti i soci e soggetti responsabili dell'ente/associazione (codice fiscale, stato di famiglia e di residenza in corso di validità) anche di soggetti di fatto conviventi.

5. Il progetto di gestione che il soggetto richiedente propone di svolgere tramite l'utilizzo del bene del quale richiede la concessione, redatto e sottoscritto dal legale rappresentante, deve indicare:

- (a) le attività da svolgersi presso il bene richiesto e le modalità di accesso da parte dell'utenza;
- (b) la durata del progetto e la durata del rapporto di concessione in relazione alle spese che l'assegnatario dovrà sostenere in base agli interventi da eseguire sui beni al fine del loro immediato utilizzo (l'Amministrazione concederà i beni confiscati nello stato in cui li ha acquisiti al proprio patrimonio);
- (c) i destinatari del progetto;
- (d) la ricaduta sul territorio dal punto di vista sociale, economico e del contesto;
- (e) le modalità di comunicazione all'esterno;
- (f) gli eventuali contatti di rete a livello cittadino sia con soggetti pubblici sia con soggetti privati;
- (g) il piano economico relativo alla gestione.

6. Dalla relazione sulla struttura organizzativa del richiedente, deve emergere:

- (a) l'idoneità della medesima a far fronte al progetto da mettere in atto;
- (b) le capacità professionali – organizzative impiegate per la realizzazione del progetto da realizzarsi, allegando, ove possibile, il curriculum vitae debitamente sottoscritto dagli interessati, specificando l'esistenza di dipendenti o soci dipendenti.

7. Descrizione degli eventuali interventi da effettuare sul bene (terreno e/o fabbricato) richiesto in concessione al fine di renderlo compatibile rispetto al progetto presentato, con l'indicazione:

- (a) dei costi che il concessionario si impegna a sostenere;
- (b) dei tempi previsti per la messa a regime del bene ai fini dell'attività proposta.

8. Indicazione della durata del rapporto concessorio parametrato in relazione alle spese.

9. Relazione analitica descrittiva delle attività già svolte sia in termini di gestione sia di partecipazione in rete, nell'ultimo triennio del soggetto richiedente, analoghe a quelle che si intendono realizzare utilizzando il bene specificando:

- l'eventuale utilizzo di altri beni confiscati alla criminalità organizzata;
- i committenti per i quali si è svolto il servizio (Enti locali, altro);
- la data di inizio e di scadenza dell'affidamento;
- il numero totale dei mesi di gestione;
- gli estremi dell'atto di affidamento.

n.b.: occorre compilare un modello per ogni progetto svolto nell'ultimo triennio.

ART.31 - Durata della Concessione

1. I beni confiscati sono concessi per un periodo non inferiore a 3 anni fino ad un massimo di 10 anni, con possibilità di rinnovo.

2. La durata della concessione è modulata in relazione alla proposta formulata in relazione alle spese che l'assegnatario deve sostenere in base agli interventi manutentivi che gli immobili richiedono al fine del loro immediato utilizzo, poiché l'Amministrazione concede gli immobili confiscati nello stato in cui li ha acquisiti al proprio patrimonio.

ART.32 - Obblighi del concessionario

1. Nel contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, saranno previsti a carico del concessionario, i seguenti obblighi:

- (a) obbligo di utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;
- (b) obbligo di tenere costantemente ed immediatamente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;
- (c) obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile e per responsabilità civile con un massimale di € 500'000,00 (cinquecentomila/00), per tutta la durata della concessione;
- (d) obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- (e) obbligo di rispettare le disposizioni legislative in materia di lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- (f) obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato e la natura dello stesso bene;
- (g) obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- (h) onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, ivi comprese le spese per la ristrutturazione e messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- (i) onere delle spese per le utenze necessario alla gestione dei beni;
- (j) obbligo di trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- (k) obbligo di trasmettere annualmente all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso, completi degli allegati di legge, nonché di una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- (l) obbligo di esporre nei beni una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre al logo del Comune di Andria in alto e al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: "bene confiscato alla mafia, del patrimonio del Comune di Parabita";
- (m) obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Parabita a, in alto al centro e, nel caso si tratti di beni produttivi, l'obbligo di inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "prodotti provenienti dalle terre confiscate alla mafia del Comune di Parabita";
- (n) obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità come da verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso. Nel caso in cui, al momento della restituzione, si riscontrassero i danni relativi al bene concesso in uso, l'Amministrazione richiederà al concessionario la immediata messa in ripristino del bene secondo le prescrizioni ed i tempi indicati dal competente ufficio comunale. In caso di mancata ottemperanza, l'Amministrazione può prevedere in proprio addebitando i costi al concessionario;
- (o) obbligo di trovarsi in regola con la normativa antimafia.

ART. 33 - Cessione del bene e del contratto

1. Il concessionario NON può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione, né funzione e attività previste nel progetto e nel contratto di concessione.

ART. 34 – Controlli

1. E' rimesso al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio, attraverso la Polizia Municipale e altri Uffici di cui intenda avvalersi, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni contenute nella legge e nell'atto di concessione e dell'immagine del Comune di Parabita.

2. Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio verifica, almeno annualmente, la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano la concessione, ai sensi della Legge 07/03/1996 n.109 e s.m.i (disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati) e dell'art. 48 comma 3, lettera c) del D.Lgs 159 del 06/09/2011.

3. Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio può in ogni momento procedere, a carico del concessionario, ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 35 - Decadenza

1. La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti, al progetto approvato oppure metta in essere atti, iniziative, che contravvengano al pubblico interesse. La concessione sarà in ogni caso revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto concessorio risolto immediatamente, nei seguenti casi:

(a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori del soggetto concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere elementi tali da far ritenere possibile che il soggetto concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività;

(b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano la concessione, ai sensi della Legge 07/03/1996 n.109 e s.m.i (disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati) e dell'art. 48 comma 3, lettera c) del D.Lgs 159 del 06/09/2011;

(c) qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto o costituisca di fatto sui beni concessi diritti o ipoteche di qualsiasi natura;

(d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il soggetto concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la P.A.;

(e) qualora il concessionario si rende responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;

(f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso;

(g) qualora il concessionario non provveda al pagamento, ove dovuti, di imposta, diritti e simili di pertinenza comunali.

2. I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dalla Giunta Municipale su proposta del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio, che ne curerà l'istruttoria.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36 - Revoca

1. L'Amministrazione comunale può disporre la revoca della concessione laddove intervengano motivate ragioni di pubblico interesse che impongono la risoluzione del rapporto per una diversa e migliore modalità di gestione del bene.

ART. 37 - Ufficio competente

1. La gestione delle richieste di utilizzo degli immobili è affidata all'Ufficio Tecnico.